



**COMUNE DI RIPOSTO**

PROVINCIA DI CATANIA

---

***REGOLAMENTO***  
***PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA***  
***PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI***  
***SOLIDI URBANI INTERNI***

Approvato con deliberazione C.C. n° 256 del 14/12/1995, coordinato con le successive modificazioni ed aggiornato alla deliberazione C.C. n° 093 del 18/10/2001.



## **INDICE**

	Pag.
<b>Parte I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	4
Art. 10	4
Art. 11	5
Art. 11 bis	5
Art. 12	6
Art. 13	6
<b>Parte II</b>	
<b>PROCEDURE E SANZIONI</b>	
Art. 14	6
Art. 15	6
Art. 16	7
Art. 17	7
<b>Parte III</b>	
<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	
Art. 18	7
Art. 19	7
Art. 20	7
<b>Allegato</b>	
<b>CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE</b>	
	8

## Parte I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Istituzione della tassa

1. È istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993.n. 507 e le disposizioni del presente regolamento.

2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale; di cui al successivo articolo 5.

#### Art. 2

##### Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982. n. 915.

#### Art. 3

##### Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## Art. 4

### Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell' art. 63 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

2 bis. L'onere relativo alla tassa ed accessori è posto a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali e a carico delle Province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado.<sup>1</sup>

3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

## Art. 5

### Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dall'organo competente ai sensi dell'art. 69 del decreto lgs. 507/1993 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto lgs. 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

3. In relazione all'art. 65 del D.L.vo n. 507/93 ed in base a dati di produzione e di costo di smaltimento dei rifiuti, rilevati sia direttamente che indirettamente, attraverso statistiche nazionali e desunti anche da elementi in possesso di aziende operanti nel settore e da studi effettuati da altri Comuni, si individuano per ciascuna delle categorie indicate in allegato, gli indici di produttività specifica (IPS) e gli indici di qualità specifica (IQS).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Comma introdotto con deliberazione consiliare n. 093 del 18/10/2001.

<sup>2</sup> Così risultante dopo le modifiche introdotte con deliberazione consiliare n. 093 del 18/10/2001.

## Art. 6

### Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili nonché dei loro accessori e dipendenze, anche se separate dal corpo principale.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metto quadrato.<sup>3</sup>

## Art. 7

### Aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto lgs. 507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

## Art. 8

### Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto lgs. 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) abitazioni prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

<sup>3</sup> Così risultante dopo le modifiche introdotte con deliberazione consiliare n. 093 del 18/10/2001.

e) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiaro di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

## Art. 9

### Riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 59 del decreto lgs. 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata :

- in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mille metri;
- misura pari al 30% della tariffa se detta distanza supera mille metri;

2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

## Art. 10

### Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

- a) abitazioni con unico occupante:

- riduzione del 30% solo per la superficie eccedente i 50 mq.;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e' discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:

la riduzione non può essere superiore a \_\_\_\_\_;

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:

la riduzione non può essere superiore a \_\_\_\_\_;

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all' anno, in località fuori del territorio nazionale:

la riduzione non può essere superiore a \_\_\_\_\_;

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:

riduzione del 30%;

2. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo.

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.

## Art. 11

### Criteri per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art. 67 del decreto lgs. 507/1993, le agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, sono stabilite nei seguenti limiti massimi:

a) - Per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: sono esenti dal pagamento della tassa per i fabbricati ad uso abitazione, i titolari di pensioni sociali (con una sola pensione fra tutti i componenti il nucleo familiare o la convivenza) non forniti di altri redditi ed i percipienti di pensioni minime delle varie categorie INPS (con una sola pensione fra tutti i

componenti il nucleo familiare o la convivenza) non forniti di altri redditi.

b) - Per coloro che detengono alloggi di edilizia popolare sovvenzionata si applica la riduzione del 50 per cento.

c) - Per le istituzioni religiose si applica la riduzione del 90 per cento.

d) - Per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado si applica la riduzione del 70 per cento.

2. Le agevolazioni tariffarie di cui sopra non sono tra loro cumulabili e sono attribuite su domanda degli interessati, previo accertamento dei Vigili urbani per l'agevolazione prevista nella lettera a).

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.

5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

6. Le riduzioni tariffarie (art. 10) e le agevolazioni tariffarie di cui sopra non sono tra loro cumulabili.<sup>4</sup>

## Art. 11 bis<sup>5</sup>

### Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. La giunta comunale può disporre sistemi di incentivazione a favore degli utenti del servizio smaltimento rifiuti volti a stimolare l'incremento della differenziazione dei rifiuti all'atto della raccolta.

2. La finalità di cui al comma precedente può venire perseguita tramite l'istituzione di sistemi di controllo e pesatura, anche con sistemi automatizzati, del materiale destinato alla raccolta differenziata.

3. Tali sistemi di incentivazione, attivabili anche in via sperimentale e per determinate categorie di utenti, sono approvati dalla giunta comunale sulla base di apposito progetto che indichi, comunque in ogni caso, i mezzi finanziari di copertura dei benefici corrisposti.

4. I benefici finanziari da corrispondere agli utenti non possono, comunque, superare il 60% degli importi corrisposti dagli stessi per il

<sup>4</sup> Così risultante dopo le modifiche introdotte con deliberazione consiliare n. 093 del 18/10/2001.

<sup>5</sup> Articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 093 del 18/10/2001

pagamento della tassa o tariffa relative allo stesso periodo.

## Art. 12

### Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 79 del decreto lgs. 507/93, è quella indicata nell'allegato al presente regolamento.

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.<sup>6</sup>

## Art. 13

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.<sup>6</sup>

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del venti per cento (20%), senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto 507/1993.

4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si

<sup>6</sup> Comma così sostituito con deliberazione C.C. n. 22 del 22 febbraio 1996.

applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

## Parte II

### **PROCEDURE E SANZIONI**

## Art. 14

### Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

2. L'obbligazione tributaria decorre dallo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

## Art.15

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla

variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

## Art. 16

### Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## Art. 17

### Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto. 507/1993.

2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Parte III

### ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

## Art. 18

### Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della

tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del decreto lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina, e delle successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti.<sup>7</sup>

## Art. 19

### Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto lgs. 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.

## Art. 20

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al visto tutorio ed alla ripubblicazione a norma di legge.

<sup>7</sup> Comma inserito con deliberazione C.C. n. 093 del 18/10/2001.

**CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

Categoria	Descrizione	I.P.S.	I.Q.S.
I	Abitazioni e garage di pertinenza	0,97	0,96
II	Circoli e sale da gioco, uffici, studi, scuole, palestre, locali adibiti alla vendita di generi non deperibili, aree adibite a distributori di carburante, autonomi depositi di stoccaggio e deposito di macchine e materiali militari	1,00	1,10
III	Alberghi, collettività, collegi, convitti, case di cura, ospedali e simili, aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, supermercati con vendita promiscua	1,28	1,30
IV	Botteghe artigiane, autorimesse, autosaloni, autolavaggi, cinema e teatri	1,16	1,20
V	Locali adibiti alla vendita di generi deperibili, ristoranti, trattorie, caffè, bar, pasticcerie e mense aziendali	1,83	1,45
VI	Locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose e sindacali	0,76	0,85
VII	Stabilimenti industriali e banche	1,53	1,35
VIII	Locali destinati esclusivamente ad esposizione di merci e beni vari	0,47	0,80